

STATUTO SMA CAMPANIA SpA a socio unico

Versione approvata con DGR n. 527 del 04/10/2012	Modifiche proposte
Art. 1 - DENOMINAZIONE La società per azioni con unico socio è denominata “S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A.” o in sigla “S.M.A. Campania S.p.A.”	Articolo 1 - DENOMINAZIONE La società per azioni con socio unico Regione Campania è denominata SMA CAMPANIA SpA.
Art. 2 - SEDE La società ha sede in Napoli, e potrà istituire altrove, purché in Italia, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e sedi secondarie.	Articolo 2 - SEDE La società ha sede nel Comune di Napoli, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. I Soci potranno deliberare di spostare la sede legale nell'ambito del territorio della Regione Campania e potranno inoltre deliberare di istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze in genere e comunque denominate sul territorio regionale.
Art. 3 - OGGETTO L'oggetto della società è operare nel mercato della meteorologia applicata, del monitoraggio ambientale e della protezione del territorio attraverso lo sviluppo, la commercializzazione e la fornitura di componenti, sistemi e servizi anche informatici. La società potrà inoltre operare nel campo della: - esecuzione di lavori e servizi di sistemazione forestale, idraulica ed agraria; - esecuzione di lavori e servizi connessi al miglioramento dei boschi; - esecuzione di lavori e servizi legati alla difesa del suolo; - esecuzione di lavori e servizi legati alla valorizzazione ambientale e paesaggistica; - realizzazione di attività di prevenzione e difesa dei boschi e del territorio dagli incendi; - realizzazione di attività connesse alle emergenze derivanti da calamità naturali; - erogazione di servizi di raccolta ed elaborazione di dati ai fini antisismici; - erogazione di servizi di rilevazione marina; - programmazione e attuazione di servizi di protezione civile e messa in sicurezza del territorio; - elaborazione di studi di impatto ambientale delle nuove tecnologie e dei sistemi; - costruzione e gestione di impianti per l'utilizzo di biomasse vegetali e fonti energetiche rinnovabili; - programmazione e realizzazione di interventi finalizzati alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di biomasse vegetali, trasformate e non, anche ai fini di produzione energetica; - programmazione e implementazione di attività finalizzate all' utilizzo del territorio ai fini della produzione di essenze vegetali per il loro, eventuale, sfruttamento anche ai fini della produzione	Articolo 3 – OGGETTO La società è operativa nel campo del monitoraggio, della protezione e del recupero ambientale e del territorio. A titolo esemplificativo la società può: – svolgere attività di prevenzione e difesa attiva dei boschi e del territorio dagli incendi; – effettuare lavori e servizi: 1. di sistemazione forestale, idraulica e agraria; 2. connessi al miglioramento dei boschi e alla cura delle aree verdi non forestali del demanio regionale; 3. legati alla difesa del suolo e alla bonifica idraulica del territorio; 4. legati alla valorizzazione ambientale e paesaggistica; – svolgere attività connesse alle emergenze derivanti da calamità naturali; – attuare servizi di protezione civile e di messa in sicurezza del territorio, con particolare riferimento alla pulizia degli alvei; – realizzare interventi finalizzati alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di biomasse vegetali, trasformate e non, anche ai fini di produzione energetica; – svolgere attività di monitoraggio dei rischi ambientali; – programmare e attuare formazione nelle materie di interesse per le attività sociali. La società potrà compiere tutte le attività e le operazioni, anche di presidio e servizio a carattere generale, utili, strumentali o necessarie per il conseguimento degli scopi sociali.

energetica; - ricerca, gestione e sviluppo di brevetti nel settore della protezione del territorio, del monitoraggio ambientale e del territorio in genere; - gestione digitalizzata del territorio; - monitoraggio e gestione di rischi ambientali; - progettazione, costruzione, commercializzazione e manutenzione di apparati e strumentazione tecnica; - ricerca e gestione di sistemi per l'archiviazione e l'elaborazione di dati; - elaborazione di cartografie e mappe digitalizzate; - ricerca e gestione di servizi per il monitoraggio e gestione del traffico terrestre, aereo e marittimo; - elaborazione di studi di fattibilità e project financing relativamente allo sviluppo ed alla gestione di opere e/o servizi; - programmazione ed attuazione di programmi formativi; - realizzazione di progetti di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione ed aggiornamento; - collaborazioni con Istituti e Università rivolte alla ricerca applicata ed al trasferimento tecnologico; - studio, sperimentazione ed introduzione di nuove tecnologie produttive, servizi innovativi e nuove applicazioni; - sviluppo della ricerca sulle applicazioni industriali delle tecnologie satellitari ed avanzate in genere; - programmazione e attivazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmabile e non programmabile e/o messa in sicurezza di strutture ed infrastrutture. La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, commerciali, industriali, ivi comprese la fornitura di impianti e la realizzazione di fabbricati ed altre opere edili, nonché operazioni finanziarie e bancarie attive e passive e quindi qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale. La Società potrà infine assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio o a quello delle società alle quali partecipa, e potrà prestare garanzie reali e/ o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, comprese fidejussioni.	
Art. 4 - DURATA La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.	Articolo 4 - DURATA La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.
Art. 5 - DOMICILIO Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.	

Art. 6 - CAPITALE E AZIONI Il capitale sociale è di 289.823,00 (duecentottantanovemilaottocentoventitre/00) ed è diviso in numero 289.823 azioni del valore nominale di euro 1 ciascuna. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro. L' assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.	Articolo 5 - CAPITALE E AZIONI Il capitale sociale è di euro 289.823,00 (duecentottantanovemilaottocentoventitre/00) ed è diviso in numero 289.823 azioni del valore nominale di euro 1 ciascuna. In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.
Art. 7 - FINANZIAMENTI I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.	
Art. 8 - PRELAZIONE E GRADIMENTO Il socio che per atto tra vivi intenda trasferire a qualsivoglia titolo a terzi, anche Soci in tutto o in parte, le azioni ovvero i diritti di opzione spettanti in caso di aumento del capitale sociale, ovvero intenda costituire in usufrutto a favore di terzi, in tutto o in parte, le azioni, dovrà ottenere il preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione e farne offerta di vendita agli altri Soci, per il tramite il Consiglio di Amministrazione. Al tal fine si osserveranno le regole seguenti: I. il Socio dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione la propria intenzione, indicando il numero delle azioni ovvero i diritti di opzione che intende trasferire ovvero l'usufrutto che intende costituire, il corrispettivo e le altre condizioni dell'operazione, le complete generalità ed una esaustiva illustrazione delle attività del terzo interessato ed, infine, la richiesta di gradimento al Consiglio di Amministrazione e la dichiarazione di offerta in prelazione agli altri Soci, per il caso di prospettata vendita della partecipazione. La comunicazione (di seguito "Offerta") che difetti in tutto o in parte degli elementi indicati non si considera regolarmente formulata e non potrà essere presa in considerazione dal Consiglio di Amministrazione, che di ciò darà tempestiva informazione al Socio, il quale dovrà rinnovare l'Offerta, in conformità alle integrazioni all'uopo richieste dal Consiglio di Amministrazione, qualora intenda procedere nell'operazione;	

II. entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'Offerta, il Consiglio di Amministrazione dovrà esprimere il proprio gradimento al trasferimento ovvero alla costituzione dell'usufrutto, fermo restando che il gradimento potrà essere rifiutato solo qualora il terzo interessato sia privo dei requisiti richiesti ai privati dall'art. 10, D.Lgs. 1 dicembre 1997 n. 468;

III. la decisione del Consiglio di Amministrazione è comunicata senza indugio al Socio, con obbligo di motivazione; in caso di rifiuto del gradimento non potrà aver luogo alcun valido trasferimento;

IV. nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia espresso il proprio gradimento e il trasferimento delle azioni abbia luogo con vendita della partecipazione, senza indugio, il Consiglio di Amministrazione darà altresì dettagliata comunicazione scritta (di seguito "Comunicazione") a tutti gli altri Soci – che risultano iscritti nel Libro dei Soci alla data di ricevimento dell'Offerta – dei contenuti dell'Offerta medesima, assegnando loro un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione per comunicare al Consiglio di Amministrazione medesimo, a pena di decadenza, l'accettazione dell'Offerta (di seguito "Accettazione"), ossia l'esercizio del diritto di acquistare alle condizioni dell'Offerta;

V. nel caso l'Offerta venga accettata da più Soci, i diritti di proprietà o usufrutto sulle azioni ovvero i diritti di opzione spetteranno agli accettanti in misura proporzionale alla partecipazione al capitale da ciascuno di questi posseduta; in nessun caso l'Offerta potrà considerarsi accettata ove il diritto di acquistare non sia esercitato per l'intero;

VI. entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine assegnato ai Soci per la comunicazione della Accettazione, il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare al Socio offerente l'esito dell'Offerta e la conseguente autorizzazione a perfezionare il negozio (di seguito "Autorizzazione") (a) con quei soci che abbiano nei termini comunicato la propria Accettazione, oppure (b) con il terzo indicato nella Offerta;

VII. il perfezionamento del negozio dovrà aver luogo entro 20 (venti) giorni dal ricevimento dell'Autorizzazione e il Socio offerente dovrà nello stesso termine comunicare e documentare al Consiglio di Amministrazione che il negozio è stato perfezionato alle condizioni tutte indicate nella Offerta. In difetto, l'Autorizzazione dovrà intendersi revocata e le procedure di cui al presente articolo dovranno, nel caso essere ripetute, dovendosi intendere come inefficace altrimenti perfezionata.

Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo si intendono valide solo se effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Socio che intendesse costituire in pegno o

assoggettare ad altri vincoli, in tutto o in parte, proprie azioni, o obbligazioni convertibili o altri titoli o diritti che attribuiscono al titolare il diritto di divenire socio della Società, dovrà previamente richiedere il gradimento del Consiglio di Amministrazione e offrire in vendita agli altri soci le azioni, applicandosi al riguardo le disposizioni di cui ai precedenti commi. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle operazioni con società che controllano o sono controllate dal Socio ovvero con società facenti parte dello stesso gruppo di controllo, purché in possesso dei requisiti richiesti ai privati dall'art. 10, D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468. Il rapporto di controllo si intende esistente nei casi di cui all'art. 2359, primo comma, n. 1, e secondo comma, c.c..	
Art. 9 - RECESSO Il socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall' art2. 437 c.c. e in ogni altra ipotesi indicata dalla legge.	
Art. 10 - ASSEMBLEA L' Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, purché in Italia. L'assemblea è convocata nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qualvolta l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od opportuno, oppure ne sia fatta richiesta, con l' indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale o dagli enti pubblici partecipanti. L' assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, ovvero, entro centoottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.	Articolo 6 - ASSEMBLEA L' assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dall'articolo 2364 c.c. L'assemblea straordinaria delibera sulle materie previste dall'articolo 2365 c.c.
Art. 11 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA L’Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è convocata mediante avviso da inviarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci, recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, almeno 15 giorni	Articolo 7 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA L' assemblea è convocata nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario od opportuno, oppure ne sia fatta richiesta dal socio. L' assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l' approvazione del bilancio, ovvero, entro centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio

prima della data fissata per la riunione; nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. In mancanza della formalità suddetta l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.	consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché nell'ambito della Regione Campania. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. Tale avviso dovrà essere recapitato con lettera a cura dell'Organo di amministrazione al socio e al collegio sindacale almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento. In mancanza della formalità suddetta l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente l'Organo di amministrazione e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo di controllo non presenti.
Art. 12 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, anche da non soci nel rispetto delle condizioni di cui all'art.2372 c.c.. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza del capitale presente. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. In caso di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è presieduta dal consigliere di amministrazione più anziano per età; in mancanza, l'Assemblea elegge il proprio Presidente. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video-collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	Articolo 8 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2372 c.c.. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee con effetto anche per le convocazioni successive. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal segretario. Dal verbale o dai relativi allegati devono risultare, per attestazione del Presidente: - la regolare costituzione dell'assemblea; - l'identità e la legittimazione dei presenti; - lo svolgimento della riunione; - le modalità e il risultato delle votazioni; - l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti; - le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse. Articolo 9 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico. In caso di impedimento dell'Amministratore unico l'assemblea elegge a maggioranza il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'assemblea a maggioranza del capitale presente.

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video-collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Non è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza. Non è ammesso il voto segreto.	Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
Art. 13 - QUORUM ASSEMBLEARI L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. L'assemblea ordinaria, fermo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, per la nomina degli amministratori, delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentato dai soci intervenuti. Sia in prima, sia in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria delibera con i voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale. La nomina degli amministratori ha luogo secondo quanto in appresso: I. ciascun Socio potrà presentare una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti di presentazione; II. ciascun Socio avrà diritto a tanti voti quante sono le proprie azioni; III. ciascun Socio potrà votare per una sola lista; IV. i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per due, il quoziente così ottenuto ancora per due e così tante volte quanti sono i membri da eleggere; i quozienti di ciascuna lista saranno quindi disposti in un elenco di ordine decrescente e assegnati a ciascun candidato secondo l'ordine di lista; V. i seggi disponibili saranno assegnati ai candidati che avranno conseguito i quozienti più alti fino all'attribuzione di tutti i seggi disponibili; in caso di parità il seggio verrà attribuito alla lista che, al momento dell'attribuzione, abbia riportato il minor numero di seggi, e qualora permanga la parità, si procederà a ballottaggio.	
Art. 14 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.	Articolo 10 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE La società è amministrata da un Amministratore unico. L'Amministratore unico dura in carica per il numero

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l' approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Nell'ipotesi in cui venga a mancare nel medesimo esercizio e per qualsivoglia ragione la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e il Collegio Sindacale deve convocare con urgenza l' assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea, ed eventualmente un Vice Presidente.	di esercizi stabilito all'atto della nomina e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. L'Amministratore unico è nominato dal socio Regione Campania ed è sempre rieleggibile. Se nel corso dell'esercizio per qualsiasi motivo viene a mancare l'Amministratore unico trova applicazione l'articolo 2386 del codice civile. L'Amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Quando per specifici atti la rappresentanza della società è conferita a soggetto diverso dall'Amministratore unico, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura. All'Amministratore unico competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 14 del presente Statuto e salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci. Nei limiti delle leggi nazionali e regionali e di ogni altro provvedimento vigente in materia di società partecipate da enti pubblici, all'Amministratore unico spetta il compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni.
Art. 15 - ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società, o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda dall'Amministratore delegato, o da un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video-collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video-collegati a cura della società, nei quali	

gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Non é consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi a mezzo lettera raccomandata almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione nonché ai Sindaci Effettivi e, nei casi di urgenza almeno tre giorni prima a mezzo telegramma o telefax con conferma di ricezione. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.	
Art. 16 - QUORUM DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Per la validità della costituzione del Consiglio di amministrazione si richiede la presenza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Per le seguenti materie: 1. predisposizione del progetto di bilancio; 2. approvazione dei piani di sviluppo pluriennali e dei programmi quadro di investimento, delle politiche commerciali, industriali e finanziarie; 3. acquisto e vendita di aziende o rami di azienda, nonché affitto ovvero conduzione in affitto di aziende o rami d'azienda; 4. acquisizione e dismissione di beni immobili, nonché costituzione di diritti reali, anche di garanzia, su detti beni, e acquisizioni e dismissione di partecipazioni in società ovvero in consorzi; 5. costituzione di società e di consorzi; 6. rilascio di garanzie; 7. attribuzione di poteri ai sensi dell'art. 2381 c.c. 8. espressione del gradimento ai sensi dell'art. 8; è necessario il voto favorevole di almeno quattro quinti dei consiglieri in carica. La mancata partecipazione senza giustificato motivo di un consigliere di amministrazione durante l'esercizio sociale a due adunanze del Consiglio di	

Amministrazione costituisce giusta causa di revoca del consigliere medesimo.	
Art. 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, effettuate dalla società e dalle sue controllate.	
Art. 18 - VERBALI DELLE RIUNIONI CONSILIARI Le deliberazioni dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono sottoscritte dall'Amministratore Unico o dal Presidente e dal segretario. Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti ai sensi di legge.	
Art 19 - RAPPRESENTANZA SOCIALE La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed anche in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di assenza o impedimento dello stesso, al Vice Presidente, se nominato; spetta inoltre agli amministratori delegati nei limiti dei poteri loro conferiti. L'organo amministrativo potrà nominare direttori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.	

Art. 20 - COLLEGIO SINDACALE Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci. I sindaci sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile di cui all'articolo 2409 bis comma 3 del codice civile. I poteri ed il funzionamento del Collegio Sindacale sono regolati dalla legge.	Articolo 11 - COLLEGIO SINDACALE Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I sindaci sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. I poteri ed il funzionamento del Collegio Sindacale sono regolati dalla legge.
Art. 21 - BILANCIO E UTILI Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.	Articolo 12 - BILANCIO E UTILI Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio sarà predisposto a cura dell'Amministratore unico il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni o, quando particolari esigenze lo richiedono, entro centottanta giorni. Non meno del 5% (cinque per cento) degli utili risultanti dal bilancio saranno destinati a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
	Articolo 13 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, in entrambi i casi iscritti nell'apposito registro. L'assemblea dei soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale, nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti determinandone contestualmente il compenso. Al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti si applicano tutte le norme all'uopo previste dal codice civile e dalle leggi in materia. Ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile l'incarico di revisione legale dei conti può essere affidato al Collegio Sindacale a condizione che i componenti dell'organo di controllo siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. In tal caso, l'assemblea determina contestualmente il compenso per l'espletamento dell'ulteriore specifico incarico. Articolo 14 – CONTROLLO ANALOGO La società è in house e soggetta al controllo analogo della Regione Campania a cui spettano poteri di controllo sull'attività sociale analoghi a quelli esercitati sui propri uffici e servizi. Ai fini dell'esercizio del controllo la Regione Campania fornisce, annualmente, all'Organo di amministrazione direttive in ordine al programma di

	attività, all'organizzazione aziendale, alle politiche finanziarie ed economiche. L'Organo di amministrazione cura la gestione della società in coerenza con gli atti di programmazione e indirizzo della Regione Campania, esercita la funzione di controllo analitico e costante dell'operato dei dipendenti. L'Organo di amministrazione, ove richiesto, è tenuto a fornire informazioni, dati e notizie alla Giunta Regionale e agli organi dell'amministrazione deputati in relazione a qualsiasi operazione intrapresa dalla società, al fine dell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo spettanti all'Amministrazione regionale. Ulteriori contenuti e specifiche modalità di svolgimento del controllo analogo sono definiti dai competenti organi della Regione Campania.
Art. 22 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.	Articolo 15 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compenso.
Art. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale, saranno devolute alla competenza di un arbitro che giudicherà secondo diritto, e che sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Napoli. L' arbitro deciderà anche sulle controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti. Non sono compromettibili le controversie nelle quali la legge prevede l' intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.	